

## **CIG IN DEROGA NEGLI STUDI PROFESSIONALI: A CHE PUNTO SIAMO?**

**I dipendenti degli studi professionali possono continuare a beneficiare della Cig in deroga almeno fino al 31.3.2014, limitatamente alle Regioni qui di seguito elencate: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sardegna (fino al 30.06.2014).**

Infatti, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale, che dovrebbe rivedere e uniformare i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga su tutto il territorio nazionale, la maggior parte delle Regioni ha deciso di prorogare gli accordi sulla Cig in deroga del 2013 ai primi mesi del 2014, al fine di garantire la continuità nel sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, comprendenti anche quelle degli studi professionali.

Invero, il legislatore, nel maggio scorso (art. 4, co. 2, D.L. n. 54/2013), si era prefissato l'obiettivo di emanare un decreto interministeriale che rivisitasse, tramite un'operazione complessiva di restyling, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga. Sostanzialmente il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, e sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, era chiamato a riscrivere le regole e i requisiti per l'accesso e il ricorso alla Cig e alla mobilità in deroga, intervenendo su: *a)* i termini di presentazione delle domande, *b)* causali di concessione, *c)* limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito, *d)* tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

Sei mesi più tardi (dicembre 2013) è stata prodotta la prima bozza del decreto, che, come era nelle previsioni, prevede significative novità in ordine alla questione. La prima, e la più importante, è quella dell'esclusione degli studi professionali dal predetto beneficio. Il testo, infatti, ancorandosi alla nozione di imprenditore sancita dall'art. 2082 Cod. Civ., sembra estromettere dal beneficio degli ammortizzatori in deroga tutti i dipendenti degli studi professionali. Oltre a questa, vi sono altre novità rilevate nella lettura dello schema di decreto: *a)* requisito anzianità lavorativa elevato da 90 a 120 giorni; *b)* esclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati; *c)* stretta sulle causali di concessione del trattamento, lasciando fuori i casi di riconversione aziendali e le procedure concorsuali; *d)* durata del beneficio non superiore agli otto mesi, limitatamente per l'anno 2014.

Tuttavia, nel maggio scorso il legislatore aveva previsto che lo schema di decreto appena illustrato avrebbe dovuto incassare il parere delle Regioni prima, e delle Commissioni Parlamentari poi. Le prime, però, nella [Conferenza Stato-Regioni](#) del 19 dicembre 2013 non hanno dato semaforo verde, fornendo una valutazione complessiva negativa della bozza esaminata, e avanzando al riguardo alcune richieste emendative quali: *a)* riammissione degli apprendisti e dei somministrati,

esclusi dal decreto; *b)* reintroduzione del requisito di anzianità lavorativa aziendale di 90 giorni; *c)* **utilizzo, relativamente alle aziende, della dizione “datori di lavoro”, in luogo di quella di “imprenditore” (art. 2082 c.c.);** *d)* ampliamento delle causali di concessione del trattamento di Cigd; *e)* perentorietà del termine di 20 giorni per la presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Ora lo schema di decreto è al vaglio delle Commissioni Parlamentari che dovranno esprimersi entro il 29 gennaio p.v. In tal senso, Confprofessioni non mancherà in sede di audizione di sollevare la questione relativa all’immotivata esclusione degli studi professionali dal beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga.

Dinanzi a tale scenario, il Ministero del lavoro ha diffuso una nota ([n. 43332 del 16 dicembre 2013](#)) in cui si dispone che le Regioni, nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto, possono *"provvedere a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili"*. Gli accordi territoriali in questione non hanno tardato ad arrivare, e le Regioni - non tutte - hanno provveduto a prorogare fino al 31.3.2014 quanto disposto e previsto per il 2013, lasciando invariati i preesistenti criteri di accesso e concessione degli ammortizzatori in deroga, includendo, dunque, anche i dipendenti degli Studi Professionali.

Consulta qui i testi degli accordi regionali: [Piemonte](#), [Lombardia](#), [Liguria](#), [Veneto](#), [Friuli Venezia Giulia](#), [Provincia Autonoma di Trento](#), [Emilia Romagna](#), [Toscana](#), [Marche](#), [Lazio](#), [Puglia](#)